I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3183/87 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1987

che definisce norme particolari relative al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 [2], il Consiglio ha istituito un sistema in base al quale sono messi a disposizione dei servizi e degli organismi designati per il pagamento delle spese sostenute nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ; gli stanziamenti della parte del bilancio destinata alla copertura di tali spese ;

considerando che il sistema in questione ha lo scopo di consentire che le organizzazioni comuni dei mercati perseguano i loro obiettivi ;

considerando che è opportuno adottare norme particolari di carattere transitorio che consentano alla Comunità di raggiungere questo scopo anche in una situazione di esaurimento degli stanziamenti disponibili per il FEAOG, sezione garanzia, garantendo la continuità dei pagamenti previsti dalle varie normative nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, in attesa dell'adozione di un regime definitivo in connessione con le decisioni sul futuro finanziamento della Comunità ;

considerando che nell'interesse di una buona gestione delle organizzazioni in questione conviene vegliare a che lo sfasamento introdotto del presente regolamento non provochi riporti sull'esercizio 1988 e sugli esercizi seguenti ;

considerando che i mezzi finanziari devono essere mobilizzati dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi servizi pagatori, mentre la Commissione versa degli anticipi sull'imputazione delle spese sostenute dai servizi pagatori ;

considerando che è indicato prevedere che l'onere finanziario derivante dalla mobilizzazione dei mezzi finanziari da parte degli Stati membri possa essere spartito tra alcuni di essi e la Comunità ;

considerando che le presenti norme particolari saranno oggetto di un riesame nell'ambito globale delle decisioni da prendere in relazione al futuro finanziamento della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 729/70 è modificato come segue :

1) all'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, dopo l'esaurimento degli stanziamenti accordati al FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1987 e sino all'adozione di un regime definitivo in collegamento con le decisioni relative al futuro finanziamento della Comunità, i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono mobilizzati dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi servizi pagatori. » ;

2) all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, a decorrere dal gennaio 1988 e sino all'adozione di un regime definitivo in collegamento con le decisioni relative al futuro finanziamento della Comunità, la Commissione decide esclusivamente gli anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate con i mezzi finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma. Detti anticipi sono versati al più tardi il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello della liquidazione della spesa da parte degli organismi pagatori. »

3) è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 5 bis*

Per tener conto delle eventuali difficoltà che taluni Stati membri potrebbero incontrare nell'attuazione del sistema di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma possono essere adottate, secondo la procedura prevista

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.

all'articolo 13, opportune misure affinché l'onere degli interessi sia integralmente o parzialmente a carico della Comunità. »

Articolo 2

All'atto dell'adozione delle modalità di applicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ed all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione definirà queste modalità in modo che il differimento previsto non crei alcun onere supplementare per l'esercizio 1988 e gli esercizi successivi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS